



# Provincia di Viterbo

## SETTORE 7° AGRICOLTURA CACCIA E PESCA



### REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI MEDIANTE L'IMPIEGO DI CANI DA TRACCIA

#### Art.1- Generalità

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina del recupero degli Ungulati feriti durante l'esercizio venatorio o per altre cause. L'attività di recupero non costituisce azione di caccia, ma si configura come un servizio alla comunità per la tutela e la gestione delle popolazioni di Ungulati con finalità sociali ed igienico sanitarie.
2. L'attività di recupero degli Ungulati feriti da parte dei conduttori di cani da traccia è parte integrante e sostanziale della conservazione e della gestione delle popolazioni degli Ungulati medesimi.
3. L'attività di recupero si configura come servizio volontario espletato a titolo gratuito finalizzato alla ricerca di Ungulati feriti. Per i conduttori potranno essere previste forme di incentivo mediante assegnazione di capi in abbattimento oltre a quelli spettanti di diritto nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti di gestione degli Ungulati adottati dall'Amministrazione Provinciale.
4. L'attività di recupero può essere esercitata anche in luoghi, tempi e modalità diversi da quelle consentite nella normale attività venatoria, può essere esercitata solo da persone in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12, comma 8, della Legge n. 157/92 e con i mezzi consentiti dall'art. 13 della suddetta Legge, nonché di quanto stabilito nel "Regolamento provinciale per la gestione dei Cervidi e dei Bovidi.

## Art.2- Abilitazione al recupero degli Ungulati Feriti

1. La Provincia istituisce i corsi per l'abilitazione dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli Ungulati feriti e ne definisce il programma didattico, sentito ISPRA.
2. La Provincia stabilisce, altresì, il numero massimo di partecipanti a ciascun corso, per l'ammissione al quale sono considerati titoli preferenziali il possesso di un cane da traccia e l'iscrizione al Registro provinciale dei cacciatori di selezione, mentre le domande non accolte rappresentano titolo preferenziale per la partecipazione ai corsi successivi.
3. I corsi devono prevedere lezioni a carattere teorico e lezioni a carattere pratico. Il programma del corso e le prove di abilitazione sono stabilite dalla Provincia. La verifica delle presenze al corso è affidata ai docenti, che a tal fine si avvalgono di appositi registri predisposti dalla Provincia. Il direttore scientifico del corso e comunque il docente relativo agli aspetti pratici e teorici legati alla cinofilia deve essere in possesso della qualifica di giudice ENCI.
4. Conseguisce l'abilitazione il partecipante al corso che non abbia effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore al 20% del totale e che abbia superato le prove d'esame stabilite.
5. La Commissione d'esame è nominata dall'Amministrazione Provinciale ed è composta da un Dirigente della Amministrazione Provinciale con funzioni di Presidente, dal docente del corso o in alternativa da un esperto conduttore di cani da traccia, da un rappresentante del Servizio di recupero degli Ungulati feriti, da un rappresentante del ACCS di cui al Regolamento Provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi da un rappresentante dei Distretti di gestione e da un dipendente della Amministrazione Provinciale, di qualifica non inferiore a C, con funzioni di Segretario.

## Art.3- Registro provinciale dei Conduttori Cani da Traccia

1. Presso l'Amministrazione Provinciale è istituito il Registro Provinciale dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli Ungulati feriti.

2. L'iscrizione al Registro Provinciale avviene dietro specifica richiesta dell'interessato, nella quale sia attestata la frequentazione al corso ed il conseguimento della relativa abilitazione nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 2, oltre al possesso di un ausiliare abilitato come previsto dal presente Regolamento.

3. Potranno essere inseriti nel registro provinciale i possessori di abilitazione concessa da altre Provincie attraverso analoghi percorsi didattici e prove d'esame.

#### Art.4- Qualifica dell'Ausiliare

1. Per il recupero degli ungulati feriti è consentito l'impiego di un cane da traccia, iscritto al Libro Italiano delle Origini (L.O.I.) o al Libro Italiano Riconosciuti (L.I.R.) ed appartenente alle seguenti razze: segugio hannoveriano (Hannoverischer weisshund), segugio da montagna bavarese (Bayerischer gebirg weisshund), bassotto tedesco (Dachshund techel) e bassetto alpino (Alpenlaendische dachsbracke) o ad una delle altre razze che prevedano il lavoro su traccia nel proprio standard.

2. Lo stesso ausiliare deve essere in possesso di abilitazione conseguita tramite prove di lavoro riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) almeno con la qualifica di Molto Buono . Per i cani di età inferiore ai tre anni può essere accettata la qualifica di Buono, fatto obbligo raggiunta tale età, ottenere nuova prova con qualifica di Molto Buono attraverso una nuova prova. Inoltre, può essere riconosciuta anche l'abilitazione conseguita attraverso altre tipologie di prove di lavoro dedicate purché riconosciute dall'Amministrazione Provinciale presso la quale sono state effettuate, e applichino lo standard di prova minimo per cani i da traccia previsto dall'E.N.C.I.

3. La qualifica di cui al comma precedente deve essere trascritta sul libretto di lavoro dell'ausiliario, per le prove E.N.C.I. . La Provincia può prevedere, dietro esplicita richiesta del conduttore, il rinnovo dell'abilitazione almeno una volta ogni quattro anni.

#### Art.5- Autorizzazione al recupero degli Ungulati Feriti

1. Il recupero degli ungulati feriti è consentito esclusivamente agli iscritti al Registro Provinciale di cui al precedente art. 3 muniti di specifica autorizzazione e di tesserino di

riconoscimento rilasciati dalla Provincia di Viterbo, nei modi e tempi previsti dalle norme Regionali e dei Regolamenti Provinciali sulla gestione faunistico-venatoria degli Ungulati.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata dalla Provincia, su richiesta del conduttore iscritto al Registro Provinciale, e deve riportare le generalità del conduttore, il nome, la razza, il numero di tatuaggio e/o identificativo microchips ed il numero L.O.I. o L.I.R. del cane impiegato.

3. Ai conduttori in possesso della autorizzazione di cui al precedente comma 1, è consentito, durante le operazioni di recupero degli Ungulati feriti, di utilizzare armi lunghe da fuoco ad anima rigata a ripetizione singola con o senza ottica di puntamento.

4. L'autorizzazione consente pure il recupero in tempi diversi dai precedenti ed in luoghi sottoposti a divieto di caccia con l'obbligo della comunicazione preventiva della uscita anche per via telematica, alla Polizia Provinciale.

5. L'Amministrazione Provinciale provvede annualmente ad inviare agli A.T.C. l'elenco aggiornato dei conduttori dei cani da traccia iscritti al Registro Provinciale ed autorizzati ad esercitare l'attività di recupero degli Ungulati feriti.

6. La Provincia provvede annualmente alla nomina di un Coordinatore che ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle attività di recupero degli ungulati feriti. Il coordinatore ha il compito di mantenere i contatti con i vari conduttori iscritti al registro provinciale, attivarli in seguito alle chiamate dei referenti di distretto, organizzare la reperibilità di almeno un conduttore per ogni giornata di caccia, secondo le disponibilità espresse dagli stessi. Il coordinatore ha altresì il compito di contattare prima dell'inizio della stagione venatoria, gli enti di cui all'art. 6, comma 5 e 6, per disporre di una autorizzazione preventiva, al fine di ridurre i tempi di intervento.

#### Art.6- Attività di Recupero

1. i Comitati di Gestione degli A.T.C. istituiscono forme di recupero degli Ungulati feriti avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 3.

2. Ai soggetti che attuano il recupero degli ungulati feriti è vietata qualsiasi forma di attività venatoria durante le operazioni sulla traccia, è altresì consentito l'abbattimento del selvatico oggetto del recupero.

3. Il recupero dei capi feriti deve essere effettuato rispettando le procedure definite dai protocolli operativi delle Associazioni dello Standard di razza. In particolare la traccia deve essere eseguita mediante l'impiego obbligatorio della "lunga" e del collare ad alta visibilità; il cane può essere sciolto nel caso in cui il capo ferito sia stato contattato o qualora i segni di caccia rilevati lungo la traccia facciano presumere che il capo abbia riportato una ferita grave. I tempi di inizio del recupero vengono decisi dal conduttore una volta analizzati i segni di caccia rinvenuti sul punto dello sparo.

4. Il conduttore, laddove non siano state rispettate scrupolosamente le procedure post ferimento sia da parte del cacciatore che di altre persone eventualmente intervenute, deve comunicarlo al Comitato di Gestione dell'ATC che valuta le penalità da applicare in funzione della gravità e del mancato rispetto dei regolamenti vigenti. Il conduttore può eventualmente astenersi dal dare inizio e/o sospendere l'attività di recupero qualora ritenga che la possibilità di recupero siano irrimediabilmente compromesse.

5. Per recuperi da effettuarsi in parchi e riserve di cui alla L. 394/91 è obbligatorio inoltre, oltre all'osservanza di norme e regolamenti specifici, il consenso preventivo rilasciato dall'Ente gestore.

6. Nel caso in cui il recupero all'interno di , A.F.V., A.A.T.V. o Z.A.C., il conduttore è tenuto ad acquisire preventivamente il consenso del Titolare e concordare con esso le modalità di intervento, procedendo al recupero alla presenza del personale di vigilanza dell'Istituto.

7. Il conduttore ha l'obbligatorietà, terminato il recupero, di compilare l'apposito verbale su modello predisposto dalla Provincia, relazionando sull'operato svolto e riportando tutte le informazioni tecniche previste; qualora sia presente al recupero, il verbale deve essere sottoscritto dal cacciatore responsabile del ferimento. In caso di mancato recupero, il conduttore deve definire in modo esplicito se la ferita inferta all'animale sia da considerare o meno invalidante o se si sia trattato di un colpo a vuoto; qualora la ferita sia considerata non invalidante, o nel caso di colpo a vuoto, il capo viene considerato ancora disponibile,

qualora la ferita sia considerata invalidante il capo viene considerato abbattuto. L'esito del recupero viene comunicato da parte del conduttore al coordinatore entro le 24 ore successive, il quale tempestivamente informa il cacciatore responsabile del ferimento ed il responsabile di distretto, sulla possibilità di proseguire l'attività di caccia.

8. Il verbale del conduttore costituisce parte integrante del presente regolamento.

9. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo, potrà farsi coadiuvare da un altro conduttore abilitato ed iscritto al registro provinciale, armato e anche privo di cane, con funzioni di sicurezza.

10. Il conduttore è esente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato e/o parziale successo del recupero, fatte salve eventuali dichiarazioni scritte del cacciatore e/o tecnici incaricati, che abbiano rilevato durante le fasi di recupero atteggiamenti impropri o negligenti dello stesso.

11. Il conduttore può effettuare il recupero di un capo ferito da lui stesso, solo dopo aver ricevuto autorizzazione esplicita del Coordinatore di cui all'art.5 comma 6.

12. Il recupero di animali feriti in seguito ad incidenti stradali o ad altre cause accidentali è comunque disposto dalla Provincia che deciderà anche in merito alla destinazione del capo recuperato.

#### Art.7- Addestramento ed Allenamento dei Cani da Traccia

1. In periodo di caccia chiusa, l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia è consentito, su tracce artificiali ai conduttori iscritti al Registro provinciale in possesso dell'autorizzazione di cui la precedente art. 5, nei luoghi e tempi previsti dall'Amministrazione Provinciale.

2. Ai conduttori di cani da traccia iscritti al Registro provinciale e consentito l'uso e la detenzione di pelli, carcasse, o altro materiale organico idoneo all'addestramento ed allenamento degli ausiliari, appartenenti alle specie capriolo, daino, muflone, cinghiale e cervo.

3. i conduttori possono recare con se i loro ausiliari durante tutto l'anno, ma a stretto contatto e sotto continua vigilanza: i cani possono accompagnare i conduttori durante i censimenti, foraggiamenti, etc., purché mantenuti al piede con e senza a guinzaglio.

#### Art.8 - Infrazioni e sanzioni

1. Costituiscono infrazioni di carattere grave al presente regolamento:

- a) L'attività venatoria esercitata durante il recupero degli ungulati feriti
- b) Il recupero in assenza dell'agente di cui all'art. 6 comma 5 e 6
- c) Allenamento o addestramento degli ausiliari in aree ed in tempi non consentiti.

2. Le infrazioni di cui al precedente comma 1 comportano l'esclusione in forma definitiva del conduttore dal Registro Provinciale

3. Costituiscono viceversa infrazioni di carattere lieve:

- a) Omesso impiego della "lunga" nei casi in cui tale accorgimento é obbligatorio;
- b) Uso di cane non in possesso dei requisiti di cui al precedente art.4.

4. Le infrazioni di cui al precedente comma 3 comportano la sospensione dell'autorizzazione di cui al precedente art. 5 per anni 1.

5. La ripetizione di una qualsiasi infrazione di cui al precedente comma 3 comporta un'ulteriore sospensione dell'autorizzazione di anni 5.

#### Art. 9 Erogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento sono comminate dal Dirigente del Settore VII dell'Amministrazione Provinciale che provvede a darne comunicazione al diretto interessato tramite raccomandata.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente il Dirigente avuto notizia dell'infrazione provvede a contestarla all'interessato invitandolo a produrre eventuali memorie difensive e/o ad essere sentito entro il termine di giorni 30.

3. Il Dirigente del Settore VII dell'Amministrazione Provinciale, presa visione della eventuale memoria difensiva, o scaduti i termini di cui al comma precedente, si pronunzia in via definitiva entro i successivi 15 giorni.

4. Presso l'Amministrazione Provinciale è istituito il Registro provinciale dei provvedimenti disciplinari adottati.

5 L'Amministrazione Provinciale provvede a fornire ogni anno agli A.T.C. l'elenco dei provvedimenti disciplinari adottati.

#### Art. 10 Norme transitorie

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme di cui alla vigente normativa nazionale, regionale e provinciale e relativi regolamenti attuativi.